



## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO TRA

Il **Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino**, con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, CF 80088230018, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", rappresentato dalla prof.ssa Daniela Converso, Direttrice del Dipartimento di Psicologia, nata [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente

### E

**Azienda Socio-sanitaria Locale 1 di Sassari**, cod. fiscale n. 02884000908 P.Iva 02884000908 con sede in Sassari, di seguito denominato anche "Ente ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, nato a [REDACTED]

**Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

**Visto** il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

**Visto** il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 "Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo", art.2, che stabilisce che all'esame di Stato" possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";

**Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M.: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;

- per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;

**Vista** la Legge n. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

**Visto** il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

**Vista** la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

**Visto** il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

**Visto** il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

**Visto** il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

**Verificato** il riconoscimento di idoneità dell'Ente ospitante quale sede di tirocinio da parte della Commissione Tirocini Paritetica e la successiva ratifica del Consiglio del Dipartimento di Psicologia di Torino

**Visto** il Regolamento Tirocini del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino

**Si stipula la seguente convenzione:**

## **ART. 1 - PREMESSA**

La presente convenzione sancisce l'accordo tra Ente promotore ed Ente ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.

L'accesso al tirocinio è consentito a coloro che:

- hanno conseguito o conseguiranno presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo di seguito denominato anche TPV;
- conseguono il titolo triennale in discipline psicologiche (L-24) e che svolgono un tirocinio professionalizzante di 500 ore valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo professionale.
- siano iscritti ai corsi di laurea magistrale in discipline psicologiche (LM-51) abilitanti alla professione di psicologo secondo quanto stabilito dalla Legge 8 novembre 2021" n. 163 afferenti al Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino;

## **ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro abilitato e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all'esercizio dell'attività professionale tramite l'osservazione diretta svolta in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.

Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all'apprendimento *"di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia"* (D. Interm. 567/2022, art.2, comma 3) oltre all'esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare del settore.

Secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate: a) alla valutazione del caso; b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto; c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze; d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento; e) alla redazione di un report; f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione; g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi; i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il superamento del periodo di tirocinio consente l'ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell'Albo di riferimento.

## **ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE**

Il tirocinio professionalizzante per l'accesso alla Sez. B dell'Albo professionale prevede lo svolgimento di attività programmate e definite all'interno di un progetto individualizzato (Progetto Formativo), stilato tenendo conto delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa. Le suddette attività si concretizzano in periodi di esperienze dirette, svolte sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, con l'obiettivo di sviluppare e apprendere competenze professionali.

Lo svolgimento del periodo di pratica consente l'accesso agli esami previsti per l'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. B dell'Albo di riferimento.

## **ART. 4 - DURATA DEI TIROCINI**

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

- Il periodo del tirocinio pratico valutativo, di seguito denominato anche TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata massima di 750 ore – con una valenza massima di 30 CFU - che il tirocinante può svolgere presso lo stesso Ente;
- Il periodo di tirocinio professionalizzante, valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo, ha una durata complessiva di 500 ore da svolgersi entro un massimo di 6 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi.

## **ART. 5 - PROGETTO FORMATIVO**

Il Progetto Formativo di tirocinio riporta contenuti e obiettivi del percorso definito dal tutor dell'Ente ospitante; in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell'attuazione del Progetto stesso.

Non possono essere richieste al tirocinante attività diverse da quelle concordate nella stesura e firma del Progetto Formativo.

Il tirocinante sottoscrivendo il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Ente ospitante.

L'Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.

## **ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO**

L'Ente assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il Tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo.

## **ART. 7 - OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO**

Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione.

Si incarica inoltre di:

- redigere, per ogni tirocinio pratico-valutativo, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del tirocinio pratico valutativo, di seguito denominato anche TPV;
- redigere, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la dichiarazione di avvenuto tirocinio e il registro di attestazione della frequenza.

## **ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE**

L'Università degli Studi di Torino assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università degli Studi di Torino nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è equiparato al lavoratore.

L'Ente ospitante garantisce che i locali e le attrezzature siano idonee in relazione alle attività che saranno svolte dal tirocinante e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Ente ospitante si impegna a informare ogni tirocinante sui rischi specifici presenti, sulle modalità di gestione delle emergenze, sui regolamenti aziendali nonché sulle eventuali prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole, prescrizioni sopra indicate.

Le parti concordano che il Dipartimento di Psicologia assolve l'onere della Formazione Generale e Specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base dei contenuti previsti dai propri programmi. L'Ente ospitante si impegna a integrare la suddetta Formazione qualora nelle attività svolte dal tirocinante fossero individuati ulteriori fattori di rischio.

Qualora si evidenzia la necessità di sottoporre il tirocinante a sorveglianza sanitaria, le parti convengono che detto onere sia a carico dell'Ente ospitante.

È altresì a carico dell'Ente ospitante la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari.

#### **ART.10 - LIMITAZIONI**

La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

L'Ente Ospitante non può in alcun modo avanzare, nei confronti del tirocinante le seguenti richieste che siano vincolanti ai fini dell'attivazione del percorso di tirocinio:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che implicino un onere economico per il tirocinante,
- richieste di coperture assicurative supplementari oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione;
- richieste di corresponsione di contributi economici a qualsiasi titolo.

#### **ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per 3 anni. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

#### **ART. 13 - IMPOSTA DI BOLLO E CONTROVERSIE**

La presente convenzione è firmata digitalmente. Qualora il soggetto ospitante non abbia l'obbligo di procedere con la sottoscrizione digitale, la medesima convenzione sarà firmata in modalità autografa. L'originale sarà conservato a cura del Dipartimento di Psicologia. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto promotore e assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif. art. 75). La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

#### **ART. 14 - NORME FINALI**

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per l'Ente ospitante né per il Dipartimento di Psicologia di Torino. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Lì, .....

FIRMA SOGGETTO PROMOTORE  
Dipartimento di Psicologia

FIRMA ENTE OSPITANTE  
Azienda Socio-sanitaria Locale 1 di Sassari  
SENSI FLAVIO  
Firmato digitalmente da SENSI  
FLAVIO  
Data: 2024.07.08 13:53:29 +0200